

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Nel presente procedimento il ricorrente afferma quanto segue:

- in data 28/10/2011 ha stipulato il contratto di finanziamento n. ***265;
- a novembre 2015 ha estinto anticipatamente il rapporto.

Il ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di volere accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso degli oneri corrisposti e non maturati per un importo complessivo pari ad € 1.720,90.

Chiede altresì il riconoscimento degli interessi legali dal giorno dell'estinzione del finanziamento a quello del rimborso.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso affermando quanto segue:

- sottolinea come il contratto sottoscritto tra le parti rispetti appieno i requisiti di trasparenza previsti dalla normativa di settore vigente;
- comunica che il documento contrattuale è costituito dal c.d. Modulo S.e.c.c.i. (frontespizio del contratto stesso); inoltre, rileva che la Sezione 3.1 del predetto Modulo S.e.c.c.i., rubricata *Costi Connessi*, è dedicata all'enucleazione di tutte le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi (*up-front*) e costi a maturazione nel tempo (*recurring*);
- precisa di avere effettuato i seguenti rimborsi:

i) in sede di conteggio estintivo dei costi *recurring* in ottemperanza all'art. 125 *sexies* T.U.B. un rimborso pari a € 1.988,19, calcolati secondo il metodo pro rata, di cui € 300,67 per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

commissioni bancarie gestione pratica, € 560,00 per commissioni intermediario gestione pratica ed € 1.127,52 per commissioni bancarie per gestione interna rischio creditizio;

ii) nelle more del presente procedimento:

Oneri sostenuti	Importo	Pro rata	Rimborsi già effettuati da terzi	Rimborso effettuato (rate a scadere n. 72)
Spese di istruttoria	€ 150,00	€ 90,00		€ 281,82 +
Premio per copertura assicurativa rischio vita	€ 451,00	€ 270,60	€ 78,78	€ 20,00 (rimborso spese presentazione ABF)

In ordine al rimborso del costo assicurativo rischio vita, l'intermediario afferma che al cliente sono stati già rimborsati dalla Compagnia di Assicurazione € 78,78, come da assegno trasmesso al cliente in data 12/2/2016 ed incassato in data 5/3/2016.

In sede di repliche, il ricorrente conferma le richieste fatte nel reclamo anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Nelle proprie contropliche l'intermediario rileva, tra l'altro, che:

- la Direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea con la sentenza dell'11 settembre 2019 (causa C 383/198), *non può trovare applicazione nei c.d. rapporti orizzontali e, nel caso specifico, in quelli privatistici tra intermediario e consumatore;*
- l'interpretazione fornita dalla Corte dell'art. 16, comma 1 della Direttiva non può essere condivisa in quanto stabilisce che sono oggetto della riduzione del "costo totale del credito" tutti i costi sostenuti dal cliente, senza effettuare distinzione alcuna tra i costi soggetti a maturazione nel tempo e quelli riconducibili ad adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento.

Inoltre, sottolinea come: *"in seno alla Sentenza emessa dalla Corte non emergano i criteri in base ai quali gli intermediari dovrebbero attuare la - riduzione del costo totale del credito - ossia come non vi siano elementi che possano indicare agli intermediari le modalità di determinazione della quota effettivamente da rimborsare nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento."*

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *upfront*, in



quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.
- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre*



successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un contratto di finanziamento estinto anticipatamente con 72 rate residue su 120 complessive previste in contratto.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame.

In merito alle voci di costo per le quali è richiesta la restituzione della quota non maturata, dalla descrizione presente in contratto, avuto riguardo agli orientamenti consolidati dei Collegi ABF, si ottiene la seguente classificazione:

- la Commissione in favore dell'intermediario convenuto indicata tra le voci "Costi fissi" sub A) ha natura *upfront*;
- la Commissione Intermediario del credito indicata tra le voci "Costi fissi" sub B) ha natura *upfront*;
- la Commissione in favore dell'intermediario convenuto per gestione pratica indicata tra le voci "Costi a maturazione nel tempo" sub F) ha natura *recurring*;
- la Commissione Intermediario del credito per gestione pratica indicata tra le voci "Costi a maturazione nel tempo" sub G) ha natura *recurring*;
- la Commissione in favore dell'intermediario convenuto per gestione interna rischio credito indicata tra le voci "Costi a maturazione nel tempo" sub H) ha natura *recurring*;

Il ricorrente ha altresì diritto ad ottenere la restituzione degli oneri assicurativi non maturati, secondo il criterio *pro rata*.

In sede di conteggio estintivo è stato riconosciuto al cliente l'importo di € 1.988,19.

Vi è evidenza, inoltre, che la compagnia assicuratrice ha restituito al cliente l'importo di € 78,78 con assegno in data 12/02/2016. L'intermediario ha dichiarato di aver restituito al cliente, tramite assegno, successivamente alla presentazione del ricorso, l'importo di 301,82 comprensivo di spese di presentazione del ricorso, senza tuttavia fornire evidenza dell'incasso.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o successivamente, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.125,33	Tasso di interesse annuale	4,55%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	261,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/11/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,32%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario convenuto (A)				1.653,69	Upfront	38,32%	633,70		633,70
Commissioni intermediario del credito (B)				764,21	Upfront	38,32%	292,85		292,85
Commissioni per gestione pratica (F+G)				1.434,46	Recurring	60,00%	860,68	861,12	-0,44
Commissioni convenuto per gest interna rischio credit				1.879,20	Recurring	60,00%	1.127,52	1.127,52	0,00
Premio per copertura assicurativa rischio vita (M)				451,00	Recurring	60,00%	270,60	78,78	191,82
Totale				6.182,56					1.117,92

Il cliente, pertanto, ha diritto ad ottenere la restituzione dell'importo di € 1.117,92, oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di coordinamento n. 5304/13, secondo cui "Il rimborso,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.117,92, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA